

ENERGY RELEASE

LA MISURA

Il [Decreto Ministeriale 341 del 2022](#) definisce, in sede di prima attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17/2022, le modalità, e le condizioni attraverso le quali il GSE offre l'energia elettrica nella propria disponibilità, prodotta da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, Ritiro dedicato o Scambio sul posto e che non rientrano nel perimetro della norma extra profitti (articolo 15 bis).

Nello specifico, il Decreto prevede che il GSE ceda l'energia nella propria disponibilità attraverso contratti triennali a termine (fino al 31 dicembre 2025), stipulati sulla base di una procedura svolta dal [GME](#) sulla propria piattaforma di negoziazione al fine di individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione a loro spettante. In attuazione del Decreto, il GSE:

- in data 20 ottobre 2022 ha quantificato in 16.024.960 MWh la stima dei volumi di energia elettrica, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP, comunicando al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione GME;
- in data 31 ottobre 2022 ha pubblicato l'[Avviso](#) per determinare le modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta nella sede di negoziazione del GME, e lo schema del Contratto di cessione dell'energia

DESTINATARI

La prima procedura è riservata ai clienti finali prioritari (anche in forma aggregata) e solo nel caso in cui non sia

stato assegnato l'intero volume di energia elettrica disponibile, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari.

Sono clienti finali prioritari i soggetti che, alla data di partecipazione alla procedura di aggiudicazione del GME, sono alternativamente o congiuntamente:

- clienti finali industriali e cioè i clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
- piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003
- clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- clienti finali energivori di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017
- clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna

I contratti di cessione stipulati dal GSE con i soggetti assegnatari a seguito della procedura del GME rientrano nella tipologia dei contratti a due vie e regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh, fermi restando possibili successivi adeguamenti ai sensi del medesimo Decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE.

Nell'ambito del rapporto contrattuale sorto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il GSE deve:

- rideterminare l'energia aggiudicata sulla base dell'energia elettrica nella sua disponibilità al 31 gennaio di ogni anno;

- per tutta la durata contrattuale, regolare la differenza oggetto del contratto sulla base di un meccanismo che prevede un primo calcolo sul 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata ai sensi del precedente alinea e procedere con cadenza almeno annuale a stabilire, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun aggiudicatario, procedendo al conguaglio delle differenze, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purché consumata;
- adeguare il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Con il citato Avviso pubblicato in data 31 ottobre 2022, il GSE ha approvato:

- a) le Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF);
- b) il modello di Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000);
- c) lo schema contrattuale di cessione dell'energia.

Per poter accedere al beneficio è necessario:

1. accreditarsi sul Portale ER – Energy Release del GSE
2. presentare l'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME, allegando idonee garanzie a conferma della volontà di partecipare alla procedura di cui al presente

articolo nel limite massimo dell'1% dell'offerta medesima.

Come definito dall'Avviso, le Richieste di accreditamento, redatte in conformità alle istruzioni delle Disposizioni tecniche di funzionamento, dovranno essere presentate, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica (anche Portale) predisposta dal GSE, accessibile attraverso l'[Area Clienti](#) del GSE, a decorrere dal giorno 9 novembre 2022 e fino al giorno 21 novembre 2022, utilizzando l'apposito modello di cui al medesimo Avviso.

Documenti



	CONTRATTO PER DIFFERENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 16/09/2022	Codice Contratto [ER2022XXXX]
---	--	---

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale [Nome Cognome], Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE,

e

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di Assegnatario

[Se persona giuridica]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell'“Assegnatario”,

[Se persona giuridica estera]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell'“Assegnatario”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la “Parte” o le “Parti”,

premesse che

- a) l'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offra un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale e ceda tale energia, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito, MiTE) del 16/09/2022 (nel seguito, Decreto) ha definito, in sede di prima attuazione del su citato articolo 16-bis le modalità con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficino di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;;
- c) ai sensi dell'articolo 3, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità e comunica al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;

- d) i clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presentano l'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, mediante la procedura di cui all'articolo 4 del Decreto;
- e) in esito alla procedura negoziata del GME, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025
- f) per tutta la durata del contratto, il GSE calcola, in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata, la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE provvede a erogare all'Assegnatario il relativo importo, mentre, nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all'Assegnatario l'importo corrispondente;
- g) il GSE provvede, con cadenza almeno annuale, a stabilire, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun assegnatario, procedendo al conguaglio delle eventuali differenze, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purchè consumata;
- h) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto, per "Cliente finale" si intende il soggetto abilitato a operare nella sede di negoziazione in forma individuale o aggregata e controparte del presente Contratto;
- i) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto, per "Cliente finale prioritario" si intende un soggetto che, alla data di partecipazione alla procedura negoziata indetta dal GME, fosse (alternativamente o congiuntamente):
- cliente finale industriale: cliente finale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - piccola o media impresa: le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
 - cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e partecipante al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione de ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
 - cliente finale energivoro: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017;
 - cliente finale energivoro localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna.
- j) nel caso di cliente finale in forma aggregata, l'Assegnatario, nella qualità di soggetto aggregatore controparte contrattuale del GSE, è stato individuato da tutti i clienti finali come soggetto delegato alla sottoscrizione del presente Contratto; tale individuazione è regolata attraverso contratti di diritto privato sottoscritti tra i clienti finali costituenti l'aggregato e l'Assegnatario;
- k) nel caso di cliente finale in forma aggregata, l'Assegnatario, controparte contrattuale del GSE, ha presentato l'offerta di acquisto dei volumi di energia riferita a un gruppo omogeneo di clienti finali costituenti l'aggregato;
- l) in data 20/10/2022, il GSE ha comunicato al GME i volumi di energia elettrica nella propria disponibilità ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;
- m) il GSE ha pubblicato, in data gg/mm/aaaa, sul proprio sito internet (www.gse.it) l'Avviso recante "*Modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del gse ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 341*" (di seguito, "Avviso");
- n) anche al fine di agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dal Decreto, con l'Avviso di cui alla precedente lettera il GSE ha approvato le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito DTF) comprendente le modalità mediante le quali i clienti finali possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dei volumi di energia e il *fac-simile* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare ai fini dell'Accreditamento;

<p>o) in data gg/mm/aaaa, l'Assegnatario è stato accreditato, a seguito di presentazione di apposita richiesta presso il sito del GSE, come cliente finale che può accedere alla procedura negoziata indetta dal GME ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;</p> <p>p) il GME, in data gg/mm/aaaa, ha indetto una procedura d'asta negoziata per l'assegnazione dei volumi di energia elettrica nella disponibilità del GSE;</p> <p>q) in esito alla procedura d'asta negoziata indetta dal GME di cui al precedente alinea, l'Assegnatario è risultato aggiudicatario del volume di energia assegnato dal GME;</p> <p>r) l'Assegnatario ha presentato, secondo le modalità e i termini previsti nelle DTF, la propria richiesta di attivazione del presente Contratto;</p> <p>s) il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Assegnatario al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;</p> <p>t) per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA nonché all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;</p> <p>u) trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro normativo-regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto;</p> <p>v) le premesse, l'Avviso, la richiesta di accreditamento da parte dell'Assegnatario e la comunicazione di accreditamento costituiscono parte integrante del presente Contratto;</p> <p>w) le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.</p>	
stipulano quanto segue	

<p>Articolo 1 Oggetto del Contratto</p>	
1.1	Il presente contratto regola i rapporti tra il GSE e l'Assegnatario in relazione al volume di energia elettrica assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata indetta dal GME di cui all'articolo 4 del Decreto.
1.2	All'Assegnatario è stato riconosciuto un volume di energia pari a █ MWh/anno, distribuito secondo il profilo determinato sulla base delle stime di energia ritirata dal GSE e riportato nelle DTF. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto, l'energia aggiudicata potrà essere rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio.
1.3	In nessun caso il presente Contratto potrà far sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica.

<p>Articolo 2 Decorrenza e durata del Contratto</p>	
2.1	Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

<p>Articolo 3 Determinazione dei corrispettivi</p>	
3.1	Nell'ambito del presente Contratto, il GSE per tutta la durata dello stesso:

	<p>a) riconosce all'Assegnatario la differenza, qualora negativa, tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE;</p> <p>b) richiede all'Assegnatario la differenza, qualora positiva, tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE.</p>	
3.2	<p>Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, il prezzo di allocazione dell'energia elettrica è pari a 210 €/MWh.</p> <p>Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto.</p>	
3.3	<p>Con riferimento alla differenza di cui al precedente comma 1, il GSE calcola:</p> <p>a) un acconto determinato mensilmente in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Decreto;</p> <p>b) un conguaglio annuale in relazione a una quota pari al 30% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata e consumata.</p>	
3.4	<p>Ai fini dell'applicazione del presente Contratto, il GSE acquisisce i dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi dal Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII), istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del DL 105/2010 come convertito dalla Legge 129/2010, gestito da Acquirente Unico SpA.</p>	
3.5	<p>Le Parti provvederanno alla regolazione di eventuali conguagli dei corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica fornite dall'Acquirente Unico tramite il SII.</p>	

Articolo 4
Pagamenti e Fatturazione

Articolo 4 <i>Pagamenti e Fatturazione</i>		
4.1	<p>Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3.1:</p> <p>a) sono oggetto di fatturazione da parte dell'Assegnatario le partite economiche di cui alla lettera a);</p> <p>b) sono oggetto di fatturazione da parte del GSE le partite economiche di cui alle lettere b).</p>	
4.2	<p>Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 3, il GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento all'acconto determinato mensilmente di cui alla lettera a) dell'Articolo 3.3, rende disponibili all'Assegnatario sul portale informatico, i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza; - con riferimento al conguaglio annuale di cui alla lettera b) dell'Articolo 3.3, rende disponibili all'Assegnatario sul portale informatico i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche, entro il giorno 25 del quarto mese successivo all'anno di competenza, fatto salvo il caso di mancata disponibilità dei dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi. In tal caso, il GSE si impegna a sollecitare l'Acquirente Unico in qualità di gestore del SII. <p>Relativamente agli importi di cui al precedente articolo 3, il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Nel caso in cui la data di pagamento ricade in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) immediatamente successivo.</p>	

	<p>Tale termine è subordinato:</p> <p>a) al completamento, da parte dell'Assegnatario, delle informazioni di numero e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese di pubblicazione del corrispettivo; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);</p> <p>b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della "FatturaPA" fatta eccezione per gli Assegnatari ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;</p> <p>c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.</p> <p>Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante all'Assegnatario tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate</p>	
4.3	<p>La fattura dell'Assegnatario deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul portale informatico, o nelle diverse modalità indicate nelle DTF, un preliminare di fattura che l'Assegnatario deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura, il GSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il portale, il GSE metterà a disposizione dell'Assegnatario sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle DTF. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Assegnatario ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.</p> <p>Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013, n. 55, l'Assegnatario deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle DTF. A tal fine il GSE pubblica sul portale, o nelle diverse modalità indicate nelle DTF, una proposta di fattura che l'Assegnatario deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p> <p>Il GSE si riserva di modificare, previa pubblicazione nelle DTF, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e di trasmissione delle fatture.</p>	

<p>Articolo 5 Responsabilità e Obblighi del GSE</p>		
5.1	<p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Assegnatario e soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i clienti finali costituenti l'aggregato, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.</p> <p>Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Assegnatario; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Assegnatario o da terzo delegato, delle coordinate bancarie e di sopravvenute variazioni alle medesime; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi; - dalla mancata, errata e/o ritardata disponibilità dei dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi. <p>Il GSE individua, con cadenza almeno annuale, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun Assegnatario.</p> <p>Il GSE provvede, altresì, ad adeguare il prezzo di allocazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Contratto, alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto, nonché da quanto stabilito dall'ARERA.</p>	
5.2	Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente quando questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.	

Articolo 6
Obblighi dell'Assegnatario

6.1	<p>L'Assegnatario è tenuto a registrarsi sul portale Area Clienti e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L'Assegnatario e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Assegnatario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Assegnatario.</p> <p>L'Assegnatario è altresì consapevole che, nei casi in cui per un punto di prelievo (POD) cessi la fornitura oppure vi sia una variazione di titolarità, il punto stesso verrà escluso dalla ripartizione pro quota del volume di energia assegnato.</p> <p>L'Assegnatario è tenuto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione al presente Contratto; b. fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa alle eventuali variazioni di codifica dei codici POD e/o a quanto dichiarato in sede di accreditamento; c. comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico; d. provvedere a corrispondere le partite economiche spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE; 	
-----	--	--

	<p>e. trasmettere mensilmente al GSE i dati richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle DTF;</p> <p>f. nel caso di clienti finali in forma aggregata, rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di aggregazione e assicurare che gli effetti del presente Contratto siano trasferiti ai clienti finali costituenti l'aggregato.</p> <p>L'Assegnatario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, da controllare ai sensi dell'articolo 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del portale informatico del GSE.</p>	
--	--	--

<p>Articolo 7 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi</p>		
7.1	<p>Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto, il GSE, può effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assegnatario per attestare il possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto nonché la conformità di quanto dichiarato in fase di accreditamento, procedura di assegnazione e stipula contrattuale.</p> <p>Ai fini delle suddette verifiche, il GSE può servirsi inoltre delle informazioni acquisite tramite il SII gestito da Acquirente Unico SpA.</p>	
7.2	<p>E' fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca dell'accreditamento, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di accreditamento che coinvolga l'Assegnatario.</p>	
7.3	<p>Il GSE si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p> <p>I controlli e le verifiche effettuati ai sensi del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di pubblico servizio.</p>	

<p>Articolo 8 Cessione dei crediti e mandato all'incasso</p>		
8.1	<p>I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito, di pegno né di mandato all'incasso.</p>	

<p>Articolo 9 Garanzia</p>		
9.1	<p>Il GSE trattiene il primo acconto a favore dell'Assegnatario, di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. b), "Determinazione dei corrispettivi" a titolo di garanzia a copertura degli importi che il cliente finale è tenuto a corrispondere nel caso in cui la differenza di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b) risulti positiva. Il suddetto importo è trattenuto a titolo infruttifero.</p>	

	Nel caso in cui la suddetta garanzia sia utilizzata per il recupero degli importi dovuti, il GSE si riserva di ricostituire la garanzia trattenendo gli importi relativi alla prima erogazione in favore dell'Assegnatario.	
9.2	<p>Con riferimento agli importi dovuti al GSE qualora la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE risulti positiva, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove, dagli esiti della verifica, vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Assegnatario, il GSE utilizzerà a ristoro del debito dell'Assegnatario gli importi trattenuti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>Qualora l'importo trattenuto dal GSE a titolo di garanzia non sia sufficiente a ristorare l'intero debito, il GSE notificherà all'Assegnatario una diffida ad adempiere al pagamento degli importi rimanenti.</p> <p>In caso di mancato pagamento decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE provvede a risolvere il Contratto.</p>	
9.3	Nei casi in cui l'Assegnatario risulti adempiente alla corresponsione degli eventuali importi dovuti, il GSE, entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello di scadenza del presente Contratto, provvede a restituire l'importo trattenuto a titolo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo.	

Articolo 10
Cessione del Contratto

10.1	Ai sensi dell'Articolo 5, comma 3, lett. d), del Decreto, è fatto divieto di cessione a terzi del presente Contratto ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale partecipante all'aggregato.	
------	---	--

Articolo 11
Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Assegnatario in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.	
------	---	--

Articolo 12
Ritardato Pagamento

12.1	<p>Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell'Assegnatario, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.</p> <p>Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero), il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).</p> <p>La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.</p>	
------	---	--

	<p>In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").</p> <p>In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.</p> <p>Qualora l'interesse di mora come sopra determinato superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.</p>	
--	--	--

Articolo 13
Risoluzione del Contratto

13.1	<p>Il presente Contratto è risolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di mancato pagamento degli importi dovuti da parte dell'Assegnatario decorsi tre mesi dalla data di notifica della diffida ad adempiere di cui al precedente articolo 9.2; - qualora l'Assegnatario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sui requisiti di partecipazione al meccanismo di cui al Decreto; - qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una o più condizioni di partecipazione al meccanismo di cui al Decreto; - qualora l'attività di verifica documentale si sia conclusa con l'annullamento o la revoca del provvedimento di accreditamento; - in caso di aggregati, qualora i benefici rinvenienti dal presente contratto non siano trasferiti ai singoli clienti finali interessati. <p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto, con particolare riferimento al mancato pagamento, totale o parziale, al GSE degli importi spettanti; - qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi sulla base dei quali l'Assegnatario è stato ammesso al meccanismo di cui al Decreto. 	
------	---	--

Articolo 14
Sospensione del Contratto

14.1	<p>Il GSE, previa comunicazione all'Assegnatario, si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'articolo 6 del Contratto ("<i>Obblighi dell'Assegnatario</i>"); - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE; - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità e la correttezza di quanto dichiarato in fase di accreditamento; 	
------	---	--

	<p>- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Assegnatario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D. lgs. n. 159/11.</p> <p>Il GSE, previa comunicazione all'Assegnatario, si riserva inoltre la facoltà di sospendere l'erogazione degli acconti di cui all'Articolo 3, comma 3, nel caso in cui la rilevazione dal SII dei consumi effettivi evidenzii valori non coerenti con il volume di energia assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata.</p>	
--	--	--

<p>Articolo 15 <i>Recesso dal Contratto</i></p>		
15.1	L'Assegnatario ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, senza penali, in ogni momento della sua vigenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di recesso secondo le modalità indicate nel successivo articolo 17 "Comunicazioni".	

<p>Articolo 16 <i>Accordi Modificativi</i></p>		
16.1	Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, ferma restando la possibilità per l'Assegnatario di recedere dal presente rapporto contrattuale, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 15 "Recesso dal Contratto".	

<p>Articolo 17 <i>Comunicazioni</i></p>		
17.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle DTF.	

<p>Articolo 18 <i>Perfezionamento ed Efficacia del Contratto</i></p>		
18.1	<p>Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Assegnatario è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico "Energy Release" debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico "Energy Release" una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.</p>	
18.2	Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente sottoscritto, e successiva trasmissione da parte del GSE all'Assegnatario di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, secondo le modalità stabilite nelle DTF ovvero seguendo le indicazioni opportunamente comunicate.	

Articolo 19
Foro competente

19.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
------	--

		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
--	--	---

FAC-SIMILE

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DEI CLIENTI FINALI PRIORITARI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2022 N. 341 (cd ENERGY RELEASE)

IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

premessato che

l'articolo 16 bis del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto:

- al comma 1, che *“al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni”*;
- al comma 2, che *“il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*;
- al comma 3, che *“con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE”*,

con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022 (di seguito il Decreto), in sede di prima attuazione del su citato articolo 16-bis, sono state definite le

modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro dedicato e Scambio sul posto ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;

il Decreto ha tra l'altro stabilito che:

- entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità e comunica al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;
- la cessione dell'energia elettrica avviene sulla base di una procedura di assegnazione svolta nella citata sede di negoziazione del GME e mediante la successiva stipula di contratti di cessione triennali stipulati dall'aggiudicatario con il GSE, di durata fino al 31 dicembre 2025;
- è prevista la partecipazione alla procedura di assegnazione di clienti finali anche in forma aggregata;
- possono partecipare al meccanismo i cd.dd. Clienti finali prioritari e cioè i clienti finali che sono alternativamente o congiuntamente:
 - clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - piccole e medie imprese: come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
 - clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
 - clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
 - clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna;
- nell'ambito della procedura di assegnazione del GME, l'offerta di vendita è ripartita pro quota rispetto ai volumi richiesti dai clienti finali prioritari applicando, in relazione ai requisiti di priorità, un fattore correttivo determinato dal medesimo Decreto (articolo 4, comma 4);
- all'esito della procedura di assegnazione del GME, il GSE stipula con i soggetti assegnatari contratti di cessione a due vie che regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh, fermi restando possibili successivi adeguamenti ai sensi del medesimo decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE;
- nel caso in cui, all'esito della procedura di assegnazione non sia stato assegnato l'intero volume di energia elettrica, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari;
- entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il GSE: i) definisce le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta dal GME; ii) predispone lo schema contrattuale di cessione dell'energia elettrica determinando le garanzie che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell'inadempimento del contratto;

con nota inviata via PEC in data 20 ottobre 2022, il GSE ha quantificato in 16.024.960 MWh la stima dei volumi di energia elettrica, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP, comunicando al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;

ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto, il GSE provvede ad adeguare il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh) alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto, nonché di quanto stabilito dall'ARERA in attuazione dell'articolo 6 del medesimo Decreto.

Tanto premesso, emana il seguente

AVVISO

1. OGGETTO

1. Il presente Avviso determina le modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta nella sede di negoziazione del GME, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. b), del Decreto.
2. Il presente decreto determina altresì le modalità di partecipazione da parte dei clienti finali prioritari, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di assegnazione svolta dal GME, al meccanismo di cessione dell'energia di cui all'articolo 5 del Decreto.
3. Per le finalità indicate ai commi 1 e 2 del presente Avviso e al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, lett a), del Decreto, sono approvati:
 - a) le *Disposizioni tecniche di funzionamento* (DTF) di cui all'Allegato 1 del presente Avviso;
 - b) il modello di *Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000*, di cui all'Allegato 2 del presente Avviso (nel seguito modello di *Richiesta di accreditamento*);
 - c) lo schema contrattuale di cessione dell'energia ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, di cui all'Allegato 3 del presente Avviso, che tra l'altro indica le garanzie che l'Aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell'inadempimento del contratto.
4. Nel caso in cui all'esito della procedura di assegnazione svolta dal GME non venga assegnato l'intero volume di energia elettrica nella disponibilità del GSE, con separato avviso si provvederà alla definizione delle modalità di accreditamento dei clienti finali non prioritari, onde consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione nei confronti di quest'ultimi da parte del GME.

2. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i **Clienti finali prioritari**, anche in forma aggregata, definiti all'articolo 1 del Decreto e individuati secondo le istruzioni disposte dal paragrafo 3 del DTF di cui all'Allegato 1 del presente Avviso, aventi un consumo medio di energia elettrica di prelievi dalla rete elettrica negli ultimi tre anni pari a 3,34 GWh.
2. In caso di Clienti finali prioritari in forma aggregata, il dato relativo al consumo medio è riferito a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.

3. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. I clienti finali prioritari interessati a partecipare alla procedura di assegnazione del GME, presentano domanda di accreditamento sul Portale ER-Energy Release, utilizzando l'apposito modello di Richiesta di accreditamento di cui all'Allegato 2 del presente Avviso;
2. La data di apertura del Portale ER-Energy Release al fine di consentire la presentazione delle richieste di accreditamento per partecipare alla procedura di assegnazione è fissata al 9 novembre 2022. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accreditamento è fissato al 21 novembre 2022.

5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del GSE. Eventuali ulteriori informazioni e rettifiche saranno pubblicate sul sito web del GSE.
2. Le premesse, gli allegati, gli altri atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
3. Le clausole del presente Avviso sono da intendersi modificate se, per effetto di evoluzioni normative e regolamentari, le stesse risultino in contrasto con il vigente quadro di riferimento.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto, Il GSE potrà adeguare il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh) alle condizioni più favorevoli, anche nel corso dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso, nei seguenti casi:
 - i) evoluzione della normativa di riferimento, quale, a titolo esemplificativo, le modifiche risultanti dall'attuazione del Regolamento del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia;
 - ii) variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto,
 - iii) nonché modifiche disposte dall'ARERA in attuazione dell'articolo 6 del medesimo Decreto.

Allegati:

- Allegato 1: *DM "Energy Release" - Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)*
- Allegato 2: *modello di Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000*
- Allegato 3: *schema di Contratto per Differenza ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 16/09/2022*

DM “Energy Release”

Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)

31 ottobre 2022

INDICE

INDICE	2
1 PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO	3
2 INQUADRAMENTO GENERALE	4
2.1 Il contesto normativo	4
2.2 Ruolo del GSE.....	4
2.3 Soggetti ammessi	4
2.4 Periodo di applicazione della misura	5
2.5 Macro processo	5
3 DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITA' DEL GSE	6
3.1 Perimetro per la definizione dell'energia disponibile	7
3.2 Metodologia di determinazione della stima di energia disponibile	7
3.3 Metodologia di determinazione a consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile...8	
4 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA	9
4.1 Procedura di accreditamento	9
4.2 Determinazione del consumo annuale	11
4.3 Procedura GME.....	13
4.4 Stipula contrattuale e attivazione del contratto.....	13
4.4.1 Garanzie	14
5 EROGAZIONE CORRISPETTIVI.....	14
5.1 Definizione della quota mensile di energia aggiudicata.....	14
5.2 Definizione del corrispettivo di Acconto	15
5.3 Definizione del corrispettivo di Conguaglio.....	16
5.4 Dati di misura necessari	17
5.5 Tempistiche pagamenti.....	17
6 CONTROLLI E VERIFICHE	17
7 ALLEGATI	17
Allegato 1: Settori rilevanti ai fini del calcolo della produzione industriale.....	17

1 PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Nel documento sono illustrate le disposizioni tecniche di funzionamento del Decreto Ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 (di seguito, “DM **Energy Release**” o “Decreto”), pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 10/10/2022, con l’obiettivo di definire le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, si accreditano ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del Decreto nonché le modalità di partecipazione da parte dei clienti finali al meccanismo di cui al suddetto decreto.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente documento nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento e, sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione del meccanismo al fine di fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

Il GSE mette inoltre a disposizione il Portale Supporto (<https://supportogse.service-now.com>) in cui è possibile consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all’applicazione del “DM Energy Release” o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche. Il Portale Supporto, accessibile in via diretta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, costituisce un canale di supporto trasparente e non discriminatorio.

2 INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 Il contesto normativo

- Articolo 16 bis del Decreto legge n. 17 del 2022 (di seguito, DL 17/2022)
- DM 16 settembre 2022, n. 341 (DM Energy Release)
- Articolo 15-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 (di seguito, anche Norma Extraprofiti).

2.2 Ruolo del GSE

Il DL 17/2022 ha assegnato al GSE il compito di offrire un **servizio** di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e di **cedere tale energia mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata almeno triennale**.

Il DM Energy Release, in sede di prima attuazione dell'articolo 16-bis del DL 17/2022 su richiamato, definisce le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro dedicato (nel seguito, RID) e Scambio sul posto (nel seguito, SSP) ai quali non si applica la Norma Extraprofiti. Secondo il meccanismo definito dal Decreto, il GSE cede l'energia nella propria disponibilità mediante la stipula di contratti triennali a termine di durata fino al 31 dicembre 2025, all'esito di una procedura svolta dal GME sulla propria piattaforma di negoziazione volta a individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione loro spettante.

Più in dettaglio, si tratta di **contratti di cessione per differenza a due vie** che regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari attualmente a 210 €/MWh – art. 4, comma 3, del Decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE. Si precisa in merito che il prezzo medio di vendita sarà determinato come il rapporto tra il totale dei ricavi e il totale delle offerte acquistate sui mercati dell'energia come fatturato dal GSE al GME.

L'energia è ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel e, soltanto se all'esito della procedura svolta dal GME non venga assegnato l'intero volume di energia, è prevista una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari.

2.3 Soggetti ammessi

I soggetti ammessi sono i **Clienti finali prioritari** così come definiti all'articolo 1 del DM Energy Release vale a dire:

- **clienti finali industriali:** clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- **piccole e medie imprese:** come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;


- **clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna** e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- **clienti finali energivori**: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
- **clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna.**

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DM Energy Release, se all'esito della procedura svolta dal GME non venisse assegnato l'intero volume di energia sarà prevista un'ulteriore procedura destinata ai clienti finali non prioritari.

2.4 Periodo di applicazione della misura

La cessione dell'energia nella disponibilità del GSE ha una durata contrattuale triennale fino al 31 dicembre 2025.

2.5 Macro processo



Il macro-processo del meccanismo in oggetto si articola in 3 fasi di gestione:

- **Accreditamento:**
 - i clienti finali presentano una richiesta di accreditamento al GSE;
 - il GSE, a seguito delle prime verifiche anche attraverso l'interrogazione di banche dati esterne:
 - comunica al cliente finale l'esito della richiesta di accreditamento;
 - comunica al GME l'elenco dei soggetti accreditati e i relativi volumi di energia elettrica ai fini dell'offerta di acquisto nella procedura di assegnazione;

- i clienti accreditati, abilitati sulla piattaforma di negoziazione del GME, partecipano alla procedura di assegnazione delle quote di energia elettrica gestita dal GME che, successivamente, comunica le quote assegnate al GSE.
- **Contrattualizzazione:**
 - I clienti aggiudicatari stipulano un contratto di cessione per differenza a due vie con il GSE di durata fino al 31 dicembre 2025;
 - Il GSE comunica al GME i soggetti contrattualizzati.
- **Settlement:**
 - Il GSE eroga secondo modalità di acconto/conguaglio i corrispettivi a ciascun cliente finale.

Il GSE, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 4, del Decreto Energy Release, si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali, anche successivamente alla fase di accreditamento.

3 DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITA' DEL GSE

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Energy Release, è compito del GSE individuare e comunicare al GME il volume di energia elettrica nella propria disponibilità ai fini dello svolgimento da parte del GME della procedura di assegnazione prevista dall'articolo 4 del Decreto Energy Release.

Il GSE ha effettuato la suddetta comunicazione in data 20 ottobre 2022 con riferimento alla stima dell'energia disponibile per il 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Energy Release, il 31 gennaio di ogni anno, il GSE ridetermina la stima del volume di energia elettrica nella propria disponibilità per il medesimo anno, la comunica al GME che procede a ridefinire le quote di energia aggiudicata. Tale nuovo volume verrà utilizzato anche per la determinazione delle quote da erogare nella fase di acconto.




Figura 1- tempistiche di aggiornamento della quantità disponibile

Dunque, la determinazione dell'energia viene effettuata con due modalità distinte in due momenti differenti a seconda della disponibilità o meno dei dati di energia immessa in rete a consuntivo dagli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID e di SSP (ed escludendo gli impianti che rientrano nella Norma Extra Profitti):

- determinazione della stima dell'energia disponibile per la contrattualizzazione a lungo termine dei soggetti ammessi, che viene utilizzata a preventivo per la determinazione delle quote di assegnazione;
- determinazione dell'energia effettivamente disponibile a consuntivo basata sui dati reali di immissione.

Nel corso di ciascun anno, il GSE, sentito il Ministero, a seguito del verificarsi di particolari situazioni che potrebbero comportare una notevole variazione dei volumi, si riserva la facoltà di effettuare sessioni straordinarie di rideterminazione dell'Energia elettrica nella propria disponibilità e di comunicarla al GME per un eventuale ricalcolo delle quote di assegnazione.

Si specifica, inoltre, che:

- nel caso in cui l'energia nella disponibilità del GSE, verificata a consuntivo sulla base dei profili effettivi di immissione degli impianti già contrattualizzati, sia superiore a quella programmata e assegnata, si procede alla riassegnazione. In analogia, eventuali riduzioni dell'energia nella disponibilità del GSE potranno comportare una riduzione delle quote di assegnazione;
- nel caso in cui, a seguito delle verifiche da parte del GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto successivamente alla procedura di assegnazione effettuata dal GME sia disposta l'esclusione di alcuni aggiudicatari dal perimetro del Decreto Energy Release, l'energia disponibile sarà riallocata a beneficio degli altri Aggiudicatari.

3.1 Perimetro per la definizione dell'energia disponibile

I volumi di energia elettrica nella disponibilità del GSE vengono stimati considerando il perimetro di impianti a fonti rinnovabili, che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 o dello SSP, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022.

3.2 Metodologia di determinazione della stima di energia disponibile

La stima dell'energia nella disponibilità del GSE è effettuata mediante l'impiego di un modello previsionale per serie temporali di tipo ETS¹ (Exponential Triple Smoothing).

I dati di Input utilizzati dal modello previsionale ETS sono i seguenti:

¹ Algoritmo utilizzato per gestire serie di dati con stagionalità basato sull'ottimizzazione dei coefficienti relativi a tre distinte medie mobili esponenziali le quali danno un maggior peso ai dati più recenti.

- Storico dati orari di energia immessa in rete dagli impianti ricadenti nel perimetro del Contratto di Dispacciamento del GSE (da gennaio 2016 all'ultimo dato di misura disponibile);
- Storico dati anagrafici sottostanti alla misura di cui sopra;
- Anagrafica attesa relativa al periodo oggetto di stima, per il perimetro di impianti ricadenti nel Contratto di Dispacciamento del GSE;
- Anagrafica attesa, relativamente al periodo oggetto di stima, per gli impianti ricadenti nel perimetro della Norma Extra Profitti e appartenenti al Contratto di Dispacciamento del GSE.

Utilizzando i dati storici di energia immessa e potenza, si procede al calcolo delle ore equivalenti mensili, per ogni cluster di fonte e regime commerciale. Successivamente, sulla base dell'andamento storico, è possibile prevedere una proiezione delle ore equivalenti per i prossimi anni, utilizzando il modello previsionale ETS.

Le ore equivalenti stimate future vengono successivamente moltiplicate per la potenza nominale attesa, per lo stesso periodo, relativa al perimetro del Contratto di Dispacciamento del GSE.

A questo punto, per poter scorporare la quota di energia destinata alla Norma Extra Profitti, si effettua lo stesso calcolo sulla base della relativa anagrafica.

Infine, si determina la differenza tra la stima di energia immessa per il Contratto di Dispacciamento del GSE e la stima di energia immessa per gli impianti ricadenti nel perimetro della Norma Extra Profitti, ottenendo così la stima di energia immessa annuale, per la vendita a lungo termine, secondo quanto previsto dal DL 17/2022.

Il perimetro di impianti relativo alla stima per l'anno 2023 si basa sull'estrazione anagrafica effettuata nel mese di settembre 2022.

La stima dell'energia per l'Articolo 16 bis per l'anno 2023 risulta pari a circa 16,0 TWh. Tale stima di energia annuale sarà aggiornata periodicamente sulla base delle tempistiche riportate in premessa al presente capitolo.

3.3 Metodologia di determinazione a consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile

A partire dal perimetro di impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID e di SSP, ed escludendo gli impianti che rientrano nella norma Extra Profitti, al fine di calcolare il consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile, si considerano i dati di misura elettrica immessa in rete trasmessi dai Gestori di Rete cui gli impianti sono connessi ai sensi del TIME sull'anno "A" alla data del 20 febbraio dell'anno "A+1".

Con tale modalità, il GSE determina i volumi di energia elettrica **effettivamente** nella propria disponibilità che comunicherà al GME al fine della rideterminazione delle quantità aggiudicate utili al calcolo del conguaglio.

Il GSE, nell'ambito dell'attività di verifica dei dati di energia elettrica immessa trasmessi, si riserva la possibilità di non considerare al fine del calcolo dell'energia disponibile eventuali dati non coerenti con le caratteristiche tecniche degli impianti.

Si specifica che non saranno previste ulteriori sessioni di rideterminazione di tali volumi a consuntivo a causa di rettifiche o invii tardivi dei dati di misura da parte dei Gestori di Rete.

4 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA

4.1 Procedura di accreditamento

I clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della presentazione dell'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME, devono preliminarmente presentare una richiesta di accreditamento verso il GSE per poter accedere al meccanismo.

Per l'accREDITamento è necessario registrarsi sull'Area Clienti del GSE e sottoscrivere il servizio "ER-Energy Release", utilizzando l'apposita funzionalità per l'invio della richiesta nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si specifica che il cliente finale, anche in forma aggregata, dovrà necessariamente essere registrato con codice fiscale e partita iva. Non verranno, difatti, valutate richieste di accreditamento pervenute da persone fisiche.

Successivamente alla registrazione, occorre accedere al servizio "ER – Energy Release" e compilare le schede presenti inserendo i dati richiesti. Solo dopo aver completato la compilazione delle schede, è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva pre-compilata con i dati inseriti e ricaricarla, debitamente sottoscritta, al fine di completare l'invio della richiesta di accreditamento. Una volta acquisita la domanda, il sistema invia una mail/comunicazione di conferma dell'avvenuta ricezione assegnando alla stessa un codice univoco.

Nell'ambito della richiesta di accreditamento è necessario dichiarare i requisiti di priorità posseduti, il referente contrattuale e l'eventuale procuratore alla stipula del contratto. La richiesta di accreditamento prevede, in aggiunta alle suddette informazioni, la dichiarazione di concedere al GSE la liberatoria finalizzata esclusivamente all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella titolarità dei clienti finali ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché alla determinazione della quota parte degli importi spettanti.

Nei casi di clienti finali in forma aggregata, i suddetti requisiti devono essere omogenei per tutti i clienti finali partecipanti all'aggregato; inoltre, al fine di consentire l'individuazione dei punti di prelievo e delle relative informazioni anagrafiche necessarie per la gestione delle richieste di accreditamento, dovrà essere trasmesso al GSE l'elenco nominativo comprensivo di P.IVA e Codice Fiscale di tutti i clienti finali prioritari partecipanti (ivi compreso lo stesso soggetto aggregatore, laddove sia anche un partecipante all'aggregato).

In caso di clienti finali in forma aggregata, la richiesta di accreditamento prevede inoltre la dichiarazione:

- di essere stato nominato soggetto aggregatore e a tal fine di aver ricevuto mandato, attraverso apposito contratto di aggregazione ai sensi dell'articolo 1, lett. f), del Decreto Energy Release, da tutti i soggetti clienti finali indicati nell'elenco allegato alla richiesta per la presentazione della stessa al GSE, per la stipula del relativo contratto, per la visualizzazione dei dati e delle misure relativi ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aggregati risultanti dal Sistema Informativo Integrato nonché per il percepimento/pagamento degli importi derivanti dal contratto di cessione per differenza a due vie con il GSE;
- che il contratto di diritto privato sottoscritto dai clienti finali aggregati e il soggetto aggregatore è stato sottoscritto antecedentemente alla richiesta;
- di aver verificato che tutti i clienti finali aggregati indicati nell'elenco allegato alla richiesta fanno parte di un gruppo omogeneo in possesso dei medesimi requisiti di priorità;
- di concedere al GSE la liberatoria finalizzata all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica prelevata afferente al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice/i POD nella titolarità dei clienti finali aggregati, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché della determinazione della quota parte degli importi spettanti.

Si precisa inoltre che, a parità di requisiti di priorità espressi, un cliente finale può fare una e una sola richiesta di accreditamento.

Il cliente finale che sia, ad esempio, un cliente finale industriale e rientri contemporaneamente nella categoria di piccola o media impresa, dovrà presentare un'unica richiesta dichiarando entrambi i criteri di priorità.

Nel caso in cui il cliente finale che partecipa al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea del carico con siti localizzati nelle regioni di Sicilia e Sardegna di cui alla deliberazione ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel è un consorzio, questi dovrà necessariamente effettuare una richiesta di accreditamento in qualità di cliente finale in forma aggregata.

Ferma restando la facoltà di acquisire ulteriore documentazione utile alla verifica dei requisiti di accesso dichiarati nella richiesta di accreditamento (contratti aggregatore-aggregato, mandati, etc), il GSE acquisirà in fase di accreditamento:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta;
- il documento di identità del sottoscrittore;
- l'eventuale procura laddove necessaria;
- in caso di cliente finale in forma aggregata: l'elenco dei clienti finali prioritari facenti parte dell'aggregato;
- l'eventuale elenco di POD afferenti a unità locali la cui attività rileva ai fini del calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT, nel caso in cui il codice ATECO primario del cliente finale non rientri tra quelli oggetto di rilevazione statistica da parte dell'ISTAT nel calcolo della produzione industriale;

Si evidenzia che eventuali documenti integrativi richiesti nella fase di accreditamento devono essere forniti esclusivamente tramite Portale entro tre giorni solari dalla richiesta e comunque non oltre tre giorni solari dall'ultima data utile per la presentazione della richiesta di accreditamento.

Specificazioni su requisiti di priorità:

- con riferimento al possesso del requisito di **cliente finale industriale**, sarà oggetto di verifica il codice ATECO primario come risultante sul Registro Imprese dall'ultimo flusso nella disponibilità del GSE, ovvero, in assenza di codice ATECO primario rientrante nella categoria in oggetto (settore industriale di cui all'Allegato 1), il codice ATECO delle unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT e, congiuntamente, l'appartenenza all'elenco delle imprese che pur non rientrando nel settore industriale come ATECO primario sono ricomprese dall'ISTAT nel calcolo della produzione industriale. In tale casistica, il cliente finale dovrà dichiarare i POD da ricomprendere nella richiesta di accreditamento (saranno, infatti, inclusi i prelievi elettrici imputabili ai soli POD sottesi alle menzionate unità locali);
 - con riferimento al possesso del requisito di **piccole e medie imprese**, saranno oggetto di verifica i dati riportati nell'ultimo bilancio disponibile alla data di accreditamento;
 - con riferimento al possesso del requisito di **clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna**, sarà oggetto di verifica la presenza della P.IVA del cliente finale nell'elenco fornito da Terna;
- con riferimento al requisito di **clienti finali energivori**, sarà oggetto di verifica la presenza della P.IVA del cliente finale nell'ultimo elenco pubblicato da CSEA (<https://energivori.csea.it>).

Il GSE si riserva di eliminare l'attribuzione di un requisito di priorità dichiarato dal cliente finale laddove le suddette verifiche diano esito negativo.

4.2 Determinazione del consumo annuale

L'elenco dei punti di prelievo (o POD) rientranti nella richiesta di accreditamento saranno quelli associati alla medesima P.IVA risultanti sul Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) di Acquirente Unico. In merito si precisa che:

- l'attribuzione dei punti nella richiesta di accreditamento sarà univoca e a tal fine, nel caso di presenza di un punto in più richieste, l'attribuzione del suddetto sarà effettuata sulla richiesta inviata in data antecedente;
- laddove necessario, il GSE si riserva la facoltà di far dichiarare puntualmente al cliente finale in fase di richiesta di accreditamento i POD da ricomprendere nella richiesta di accreditamento.

Tanto premesso, il GSE, identificati i POD associati alla singola P.IVA, acquisirà dal SII anche specifiche informazioni associate ai medesimi POD come, ad esempio, la localizzazione, la data di attivazione del POD, i consumi storici relativi agli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022. Sulla base delle informazioni presenti sul SII, l'algoritmo elaborato dal GSE provvederà all'associazione dei POD alle singole richieste

di accreditamento anche in considerazione dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e, punto 3) e punto 5) del Decreto Energy Release.

Si evidenzia che saranno considerati esclusivamente i POD, nella titolarità del cliente finale, che risultano in stato "attivo" sul SII alla data di richiesta delle informazioni da parte del GSE ad Acquirente Unico e con data di attivazione del POD fino al 30/06/2022.

Con riferimento al dato di consumo annuale, sarà utilizzata l'informazione presente nel SII e trasmessa dalle società di distribuzione entro il sestultimo giorno di aprile di ogni anno e pubblicato dal SII stesso verso gli Utenti del Dispacciamento nelle pratiche TIS utilizzate per le previsioni d'acquisto. Tale dato di consumo per l'anno YY sarà pari al consumo annuo complessivo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile.

Si precisa che per i POD attivati nel 2022, il dato viene comunque trasmesso dal distributore al SII e rappresenta una stima del consumo elaborata dal distributore sulla base delle caratteristiche tecniche del punto.

Il consumo medio annuale (valorizzato in MWh alla terza cifra decimale) per ciascuna richiesta di accreditamento sarà, pertanto, calcolato come media dei valori di consumo 2020, 2021 e 2022 se presenti nel flusso dati del SII. Se il dato relativo all'anno 2022 non risulta presente sul SII di AU, si precisa che sarà preso come riferimento il periodo 2019-2021 (sempre se valorizzati).

Si invitano i soggetti interessati a presentare domanda di accreditamento a verificare preventivamente la titolarità dei POD e i relativi dati di consumo presenti sul SII.

I POD associati dal GSE alle richieste inoltrate dal cliente finale/aggregatore saranno da questi visualizzabili all'interno del portale ER – Energy Release a seguito della comunicazione di accettazione della richiesta di accreditamento.

Il cliente finale titolare della richiesta di accreditamento dovrà comunicare eventuali variazioni dei POD oggetto della domanda (come, ad esempio, eventuali variazioni della titolarità).

L'elenco dei clienti finali accreditati e dei relativi valori di consumo, così come importati dai sistemi esterni, saranno trasmessi al GME per la successiva procedura di assegnazione nei limiti di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del Decreto Energy Release.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto, l'offerta di acquisto presentata dai clienti finali dovrà infatti rispondere ai seguenti criteri:

- un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;
- un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello complessivamente offerto;
- un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni.

In caso di offerta tramite soggetto aggregatore, l'offerta stessa è riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.

In esito alla valutazione della richiesta, il GSE pubblica sul portale ER – Energy Release i provvedimenti di accoglimento della domanda di accreditamento o di rigetto, inviando contestualmente una mail/comunicazione di notifica al cliente finale.

Per ciascun cliente o aggregato che richiede l'accREDITAMENTO, il GSE si riserva di effettuare degli appositi controlli sui dati trasmessi e sui dati importati dal SII o da Terna, anche successivamente alla procedura di accREDITAMENTO.

4.3 Procedura GME

Al fine dell'implementazione della procedura di assegnazione da parte del GME, il GSE trasmette al GME:

- la quantità di energia elettrica disponibile per l'allocazione ai clienti finali prioritari o «aggregatori» accreditati dal GSE a partecipare alla procedura di assegnazione, determinata con le modalità indicate al capitolo 3;
- Elenco degli utenti (Clienti finali prioritari/aggregatori) accreditati a partecipare;
- La tipologia di cliente finale prioritario rispetto al quale ogni utente abilitato può presentare offerte;
- Quantitativo max acquistabile valido per tutti gli utenti/profilo (uguale per tutti): 3% dell'energia resa disponibile dal GSE per l'allocazione (in MWh/anno con tre cifre decimali);
- Quantitativo max acquistabile (in MWh/anno con tre cifre decimali) valido e specifico per ogni utente/profilo: 30% del consumo medio degli ultimi tre anni (se presenti);
- Fattore correttivo F di cui all'art. 4, comma 4, del decreto sulla base dei requisiti di priorità di ciascun profilo associato a ogni utente abilitato (F pari a uno dei seguenti valori: 1, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5;4;4,5).

L'utente accreditato (cliente finale prioritario/aggregatore) dal GSE deve essere lo stesso soggetto che fa richiesta al GME di partecipazione alla procedura di assegnazione, previa registrazione sulla "Bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (Bacheca PPA)" gestita dal GME ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199.

4.4 Stipula contrattuale e attivazione del contratto

A seguito dell'acquisizione degli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo, il GSE abilita i clienti finali Assegnatari alle funzionalità di stipula contrattuale.

I clienti finali Assegnatari accedono al Portale selezionano la funzionalità di stipula, il numero di richiesta di accREDITAMENTO e inseriscono nell'apposita maschera i dati propedeutici alla stipula (es. IBAN, regime fiscale). A seguito del completamento dell'inserimento dei dati, il sistema rende disponibile la visualizzazione dell'anteprima del contratto.

Una volta accettate le clausole contrattuali, è possibile scaricare la dichiarazione di accettazione generata dal Portale, che deve essere trasmessa, tramite l'apposita funzionalità, debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla documentazione trasmessa, il GSE procede all'attivazione del contratto rendendone disponibile una copia tramite Portale.

Si precisa che sarà possibile per i clienti finali Assegnatari accedere alle suddette funzionalità di stipula ai fini dell'attivazione del contratto entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della procedura di cui al paragrafo 4.3.

4.4.1 Garanzie

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, il GSE trattiene il primo acconto a titolo di garanzia a copertura degli importi che il cliente finale Assegnatario è tenuto a corrispondere nel caso in cui la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Energy Release e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE risulti positiva. Il suddetto importo è trattenuto dal GSE a titolo infruttifero.

Nel caso in cui la suddetta garanzia sia utilizzata per il recupero degli importi dovuti, il GSE si riserva di ricostituire la garanzia trattenendo gli importi relativi alla prima erogazione in favore del cliente finale Assegnatario.

Qualora l'importo trattenuto dal GSE a titolo di garanzia non sia sufficiente a ristorare l'intero debito, il GSE notificherà al cliente finale Assegnatario una diffida ad adempiere al pagamento degli importi rimanenti.

In caso di mancato pagamento, decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE provvede a risolvere il Contratto.

5 EROGAZIONE CORRISPETTIVI

L'erogazione del contributo avviene in due fasi: Acconto e Conguaglio.

5.1 Definizione della quota mensile di energia aggiudicata

Ai fini del riconoscimento dell'Acconto, la quota di energia aggiudicata annuale sarà ripartita sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile della previsione dell'energia nella disponibilità del GSE (la cui somma è stata oggetto della procedura di aggiudicazione del GME).




Figura 2 – Previsione dell'energia nella disponibilità del GSE: profilo mensile

L'energia totale sarà pertanto ripartita secondo quote mensili che il GSE pubblicherà sul proprio sito istituzionale. Si riporta un esempio con quota annuale aggiudicata di 1.000 MWh:

MESE	% MENSILE	$Q_{aggiudicata_m}$ (MWh)
Gennaio	6%	60
Febbraio	6%	60
Marzo	9%	90
Aprile	10%	100
Maggio	11%	110
Giugno	11%	110
Luglio	10%	100
Agosto	10%	100
Settembre	8%	80
Ottobre	7%	70
Novembre	6%	60
Dicembre	6%	60
TOTALE	100%	1000

5.2 Definizione del corrispettivo di Acconto

Il GSE determinerà dei valori mensili del corrispettivo di Acconto, considerando il 70% della quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP da parte del GSE e il prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE definito nel Decreto:

$$Acconto_m = (P_{vendita_m} - P_{Rif}) * 0,7 * Q_{assegnata_m}$$

Dove

$P_{vendita_m}$: prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP determinato come rapporto tra i ricavi da MGP relativi al mese di riferimento e l'offerta di energia accettata sul medesimo mercato, i valori saranno aggiornati mensilmente sulla sezione del sito GSE relativa all'Energy Release;

P_{Rif} : prezzo di offerta di cessione da parte del GSE, attualmente definito pari a 210 €/MWh. Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto;

$Q_{assegnata_m}$: quota mensile di energia aggiudicata (in MWh).

Il GSE rende disponibili all'Assegnatario, sul Portale informatico dedicato (in via di implementazione), i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche di acconto entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza.

Il GSE si riserva la facoltà di verificare costantemente l'andamento dei consumi del cliente finale Assegnatario, al fine di garantire un'equa corresponsione degli acconti, eventualmente sospendendo l'erogazione degli stessi, con comunicazione motivata, laddove fossero rilevate incongruenze o totale assenza dei dati di consumo rispetto al valore assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata. Il cliente finale aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE via pec all'indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it e comunque non oltre 10 giorni dal manifestarsi dell'evento qualsiasi condizione che possa far venir meno il diritto oggettivo o soggettivo per il riconoscimento dell'Acconto e del successivo Conguaglio.

5.3 Definizione del corrispettivo di Conguaglio

Il corrispettivo di Conguaglio annuale viene erogato nei limiti del 30% dell'energia aggiudicata, purché consumata, e tiene conto della nuova quota di energia assegnata a seguito della quantificazione dell'energia effettivamente nella disponibilità del GSE per l'anno A.

Il corrispettivo di conguaglio è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$Conguaglio_a = [(P_{vendita_{annuale}} - P_{Rif}) * \min(Q_{consumata_{annuale}}; Q'_{assegnata_{annuale}})] - \sum_{m=1}^{12} Acconto_m$$

Dove

Q'_{assegnata_{annuale}}: è la quantità aggiudicata ricalcolata tenendo conto dell'energia elettrica immessa in rete effettivamente nella disponibilità del GSE per l'anno A (in MWh);

Q_{consumata_{annuale}}: sommatoria dell'energia totale annua prelevata dai POD e ricavata dal SII; si precisa che tale quantità non sarà oggetto di rideterminazioni a seguito della variazione dei volumi di energia immessa in rete per il medesimo anno A (in MWh);

P_{Rif}: prezzo di offerta di cessione da parte del GSE, attualmente definito pari a 210 €/MWh. Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto;

P_{vendita_{annuale}}: prezzo medio annuale di vendita sul mercato MGP determinato come rapporto tra i ricavi da MGP relativi e l'offerta di energia accettata sul medesimo mercato, al pari dei prezzi mensili, il valore medio annuale sarà riportato sulla sezione del sito GSE relativa all'Energy Release.

Il GSE rende disponibili all'Assegnatario, sul portale informatico, i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche di conguaglio entro il giorno 25 del mese di aprile dell'anno A+1.

5.4 Dati di misura necessari

Ai fini della verifica della presenza e coerenza dei consumi effettivi con l'energia assegnata, vengono considerati i dati mensili di **energia elettrica prelevata** afferente ai POD dell'Assegnatario messi a disposizione del GSE dal SII e da Terna.

5.5 Tempistiche pagamenti

Il termine di scadenza delle fatture emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta del giorno lavorativo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) immediatamente successivo.

Tale termine è subordinato:

- a) al completamento, da parte cliente finale, delle informazioni di numero e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese di pubblicazione del corrispettivo; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della "FatturaPA", fatta eccezione per gli Operatori ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013, n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante all'Assegnatario tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

6 CONTROLLI E VERIFICHE

Il GSE effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali per attestare il possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DM Energy Release. Il Gestore del SII e TERNA forniscono al GSE le informazioni necessarie alle predette verifiche nonché ai fini dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Energy Release.

7 ALLEGATI

Allegato 1: Settori rilevanti ai fini del calcolo della produzione industriale

B	Attività estrattiva
C	Attività manifatturiere
CA	Industrie alimentari, bevande e tabacco
CB	Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori

CC	Industria del legno, della carta e stampa
CD	Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
CE	Fabbricazioni di prodotti chimici
CF	Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
CG	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
CH	Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
CI	Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
CJ	Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
CK	Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.
CL	Fabbricazione di mezzi di trasporto
CM	Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria

Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale ENERGY RELEASE) secondo le indicazioni riportate nelle "Disposizioni Tecniche di Funzionamento del D.M. 16/09/2022" (nel seguito, DTF) e nell'avviso recante "Modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del gse ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 341" (di seguito, "Avviso"), pubblicati sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (Provincia)], il [gg/mm/aaaa], [legale rappresentante/procuratore] della [Ragione Sociale], Codice Fiscale [Codice Fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [indirizzo sede legale], Comune di [Comune sede legale (Provincia)], CAP [CAP della sede legale della società] in qualità di [Cliente finale singolo/Cliente finale in forma aggregata], nel seguito Operatore,

RICHIEDE

l'accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione, attraverso la sede di negoziazione del Gestore Mercati Energetici (nel seguito GME), dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022 (nel seguito, Decreto)

E, A TAL FINE, DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, pena la non ammissibilità ai benefici previsti dal Decreto

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito DTF) e nell'Avviso;

[se Cliente finale singolo]

- di possedere il/i seguente/i criterio/i di priorità ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. e) del Decreto:
 - [essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT, e pertanto, il codice ATECO primario dell'Operatore è inserito nell'elenco - pubblicato nelle DTF - relativo alla Produzione industriale ISTAT];
 - [essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT. A tal fine, ha riportato nell'Allegato 2" l'elenco contenente i riferimenti delle suddette unità locali, del relativo consumo annuo e dei codici POD;]
 - [essere una piccola o media impresa in ossequio alla disciplina di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003];
 - [essere un cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e che partecipa al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla Delibera ARERA n. 558/2020/R/eel;]
 - [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017;]
 - [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017 e, al fine di rispettare la soglia minima di 1 GWh per la partecipazione alla procedura di assegnazione, intende ricomprendere nella richiesta anche eventuali punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna]
 - [essere un cliente finale energivoro localizzato nelle isole Sicilia e Sardegna.]

- *[di voler ricomprendere nella presente richiesta anche eventuali punti di prelievo interrompibili localizzati in Sicilia o Sardegna;]*
- *di concedere al GSE la liberatoria all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi all'energia elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella propria titolarità ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché della determinazione degli importi derivanti dal contratto di cessione per differenza a due vie, secondo quanto previsto e disciplinato dalle DTF*

[se Cliente finale aggregato]

- che i clienti finali partecipanti in forma aggregata sono in possesso del/i seguente/i criterio/i di priorità ai sensi dell'Art. 1, lett. e) del Decreto:
 - *essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT e come tale rientra in una delle due seguenti condizioni:*
 - *possesso di un codice ATECO primario inserito nell'elenco pubblicato nelle DTF;*
 - *possesso di un codice ATECO secondario inserito nell'elenco pubblicato nelle DTF e, congiuntamente, possedere unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT. Con riferimento alle suddette unità locali, l'Operatore ha riportato nell'"Allegato 2" l'elenco contenente i riferimenti delle suddette unità locali, del relativo consumo annuo e dei codici POD*
 - *[essere una piccola o media impresa in ossequio alla disciplina di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003];*
 - *[essere un cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e che partecipa al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla Delibera ARERA n. 558/2020/R/eel;]*
 - *[essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017;]*
 - *[essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017 e, al fine di rispettare la soglia minima di un GWh per la partecipazione alla procedura di assegnazione, intende ricomprendere nella richiesta anche eventuali punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna;]*
 - *[essere un cliente finale energivoro localizzato nelle isole Sicilia e Sardegna;]*
- *[di voler ricomprendere nella presente richiesta anche eventuali punti di prelievo interrompibili localizzati in Sicilia o Sardegna dei clienti finali partecipanti all'aggregato;]*
- *di essere stato nominato soggetto aggregatore e a tal fine di aver ricevuto mandato, attraverso apposito contratto di aggregazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto, da tutti i soggetti clienti finali di cui all'Allegato 1 per la presentazione della presente richiesta al GSE, la stipula del relativo contratto, la visualizzazione dei dati e delle misure relativi ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aggregati risultanti dal Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. nonché per il percepimento/pagamento degli importi derivanti dal contratto di cessione per differenza a due vie, secondo quanto previsto e disciplinato dalle DTF;*
- *che il contratto di diritto privato sottoscritto dai clienti finali aggregati e l'Operatore è stato sottoscritto antecedentemente alla presente richiesta;*
- *di aver verificato che tutti i clienti finali aggregati riportati nell'Allegato 1 fanno parte di un gruppo omogeneo ossia in possesso del/i medesimo/i requisito/i di priorità;*
- *di concedere al GSE la liberatoria all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella titolarità dei clienti*

finali aggregati ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché alla determinazione degli importi spettanti;

- *di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti necessari all'accreditamento, la lista di tutti i clienti finali aggregati, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;*

[sia cliente finale singolo che aggregato]

- di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere consapevole che, nel caso di Consorzi che partecipano al servizio di interrompibilità in Sicilia e Sardegna, è il Consorzio stesso a presentarsi in qualità di soggetto aggregatore e saranno presi in considerazione solo i punti di prelievo afferenti alle società che partecipano al Consorzio;
- di essere consapevole che, in caso di accettazione della presente richiesta, il GSE, sulla base dei dati reperiti dal SII, comunicherà l'avvenuto accreditamento con apposito provvedimento corredato dall'elenco dei punti di prelievo (POD) associati all'Operatore e/o a ciascun cliente finale aggregato, con i relativi consumi elettrici medi degli ultimi tre anni. Sulla base di tali dati, l'Operatore potrà presentarsi alla procedura negoziata indetta dal GME;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta;
- di essere consapevole che, in caso di accoglimento della presente richiesta di accreditamento, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione indetta dal GME, dovrà registrarsi sulla "Bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (Bacheca PPA)" gestita dal GME ai sensi dell'art.28, comma 1), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- di essere consapevole che in sede di procedura di aggiudicazione indetta dal GME, dovrà presentare un'offerta d'acquisto:
 - per un volume minimo di energia elettrica richiesta pari a 1 GWh/anno;
 - per un volume massimo di energia elettrica non superiore al 3% di quello offerto;
 - per un volume massimo di energia elettrica complessivamente non superiore al 30% del consumo elettrico medio degli ultimi tre anni;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite telematicamente tramite portale e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE e in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.);

Data [___/___/___]

L'Operatore
